

## **6 marzo 2017 - LETTERA APERTA AL SINDACO DI TRINITA' D'AGULTU**

### **LETTERA APERTA AL SINDACO DI TRINITA' D'AGULTU E AI CONVOCATI PER L'INCONTRO OPERATIVO PER L'ELEZIONE DEL C.d.A. DELLA COMUNITA' DEL TERRITORIO DI COSTA PARADISO.**

Gentile Signor Sindaco,

Gentili Convocati,

Voglio per prima cosa esprimere il mio compiacimento al Sindaco per la sensibilità dimostrata nella ricerca di una soluzione condivisa da tutte le componenti che hanno animato ed animano il dibattito nella ricerca delle migliori soluzioni ai problemi che incombono su Costa Paradiso.

In secondo luogo, poiché non potrò partecipare alla riunione dell'8 marzo, voglio riassumere il percorso più produttivo di risultati nella logica della legalità.

Senza avere la chiara cognizione dei rispettivi ruoli e posizione penso che qualsiasi soluzione prospettata non darà alcun risultato positivo.

Ritengo quindi necessario sottolineare al Sindaco che, pur facendosi interprete del comune desiderio di risolvere i nodi della Comunità, rappresenta comunque una delle due parti del contenzioso in essere, peraltro la determinante, il Comune da una parte, forte del potere autoritativo che si manifesta tramite provvedimenti, la Comunità dall'altra destinataria degli stessi.

Esaminiamo come si pone il Comune rispetto alla Convenzione di lottizzazione stipulata con la Coop. Costa Paradiso srl l'8.10.67 e quella dell'1.8.75:

1) l'art.16, comma 5°, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 stabilisce il termine di 10 anni di validità del P.d.L. che di conseguenza è scaduto l'1.8.85.

2) l'1.8.95 è il termine della prescrizione decennale dei diritti del Comune relativi alla convenzione urbanistica.

3) è stato previsto convenzionalmente l'addebito della manutenzione delle opere di urbanizzazione primaria in capo alla coop. lottizzante e per essa agli aventi causa a tutto l'1.8.95.

4) il Comune ha acquisito la proprietà delle aree di urbanizzazione primarie pari a 852.865 mq in data 9.12.75 che sono state prese in possesso unitamente alle infrastrutture con verbale del 29.7.85, terzo giorno antecedente la scadenza dell'efficacia del P.d.L.

5) il Comune è diventato proprietario dell'impianto di fognatura e del depuratore in data 30.7.92.

6) il Comune ha affidato il 30.7.92 in concessione l'impianto fognario e depuratore alla Comunità a tutto l'1.8.95 con addebito della manutenzione agli aventi causa ed

obbligo di programmare il potenziamento della rete fognaria e del depuratore e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea.

7) alla scadenza del termine convenzionale dell'1.8.95 la gestione dei servizi di competenza comunale ha continuato ad essere svolta dalla Comunità senza averne titolo.

8) il Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 15.5.07 ha approvato lo stato di consistenza del sistema idrico-fognario comunale per il trasferimento ad Abbanoa omettendo di inserirvi gli impianti idrico e fognario/depurativo di sua proprietà nel Territorio di Costa Paradiso.

9) è solo in data 29.3.10 che il Sindaco ha chiesto alla Comunità la riconsegna dell'impianto fognario/depurativo, senza far riferimento ai restanti impianti e strutture di proprietà comunale gestiti senza titolo dalla stessa.

10) il Consiglio Comunale con delibera n. 11 dell'8.4.11 ha approvato il progetto dell'Ing. SAVI per l'ampliamento della fognatura e dell'impianto di depurazione.

11) il Consiglio Comunale con delibera n. 5 del 21.1.15 ha dato disposizione al responsabile del Servizio competente per attivarsi, anche in via giudiziale, per l'adempimento dell'obbligazione assunta con la convenzione per l'acquisizione delle opere già completate e delle opere da eseguirsi a danno dei lottizzanti e/o aventi causa.

A mio parere il comportamento tenuto dall'Amministrazione Comunale nel corso degli anni nella gestione del rapporto convenzionale è stato alquanto lacunoso e traccheggiante per cui avviare da parte sua un'azione di adempimento dopo che sono trascorsi 27 anni, circa, dal termine di prescrizione decennale è, se non improduttiva, quantomeno aleatoria.

Se la domanda giudiziale venisse posta limitatamente all'adempimento della convenzione/concessione della fognatura/depuratore del 30.1.92 si potrebbe obiettare.

1) la pretesa del Comune che la Comunità si faccia carico, oltre alle spese del progetto Ing. Savi, della realizzazione dell'ampliamento della fogna e del depuratore non è prevista dall'articolato della convenzione/concessione che circoscrive l'impegno della Comunità alla sola programmazione del potenziamento della rete fognaria e del depuratore e alla sottoposizione di tale programma all'Assemblea dei partecipanti.

2) l'atto di trasferimento di tali impianti in data 30.7.92 dalla Isvitur al Comune, di cui è parte anche la Comunità, sia nelle premesse che nell'art 4, precedenti e successivi, non prevede un impegno in tale direzione, anzi non è ipotizzato alcun ampliamento dell'impianto.

3) l'adempimento previsto dal punto 3 della convenzione/concessione, seppure eccessivamente oneroso, è stato portato a termine anche se in ritardo ed il progetto è diventato patrimonio del Comune con l'avvenuta approvazione del progetto Ing. Savi da parte del C.C. con delibera n. 11 dell'8.4.11.

Dalla parte della Comunità, invece va sottolineato il prosieguo della illegittima gestione dei servizi di competenza pubblica.

1) In primis, del servizio idrico poichè gli impianti appartengono al demanio comunale (acquedotto) e al patrimonio indisponibile (la rete di distribuzione);

2) in secundis, del reticolo stradale che appartiene al demanio comunale sul quale viene svolto il servizio di trasporto pubblico ed il Comune esercita, tramite la Polizia Municipale, le funzioni di polizia stradale.

3) in terzis, l'abusiva gestione da parte della Comunità dell'impianto di fognatura e di depurazione che appartengono al patrimonio indisponibile del Comune.

Come possa conciliarsi il dovere del Comune per la corretta erogazione dei servizi pubblici sul suo territorio, ricorrendo, se del caso, al potere autoritativo di cui dispone, e la pretesa di un soggetto amministrato di costituirsi in sua vece nell'erogazione di tali servizi su un territorio di tale ampiezza, arrogandosi un potere pubblicistico di cui non è investito, è per me, e per chiunque abbia la benchè minima conoscenza del diritto amministrativo, incomprensibile e, se messo in pratica, tenacemente aborrito.

Personalmente non vedo la possibilità che gli interessi istituzionali del Comune possano conciliarsi con gli interessi tuttora manifesti nella Comunità di continuare nell'illegittima gestione dei servizi pubblici ed in particolare nella pretesa di realizzare l'opera di ampliamento del progetto Ing. Savi, al di fuori di quelle che sono le specifiche previsioni di legge in materia di affidamento di costruzione e gestione di opere e servizi pubblici.

Come ho già rilevato, l'autorizzazione allo scarico della Provincia n. 97/2017, per sua stessa disposizione, è inefficace (efficacia differita) sintanto che le altre amministrazioni pubbliche interessate non rilasciano le autorizzazioni, prescrizioni e concessioni di competenza (art.8 determina), inefficacia che è rilevabile anche nel nulla osta ai soli fini idraulici rilasciato dal servizio Territoriale opere idrauliche di Sassari della Regione Sardegna che al punto 3 della determinazione n. 1753/50130 dispone che il nulla osta "non esime l'istante dal richiedere ulteriori necessarie autorizzazioni e dal rispetto di ulteriori vincoli e disposizione di legge".

Infine mi permetto di segnalare al Sindaco che l'Amministrazione Comunale è giunta ad un giro di boa dovendo riconoscere di avere assunto al proprio demanio e patrimonio indisponibile tutte le aree, le attrezzature e gli impianti previsti dal PdiL e quindi procedere nei conseguenziali adempimenti o negare che ciò sia avvenuto mettendo così in pregiudicato tutta l'attività edilizia svolta dopo l'1.8.1985, come conclude il Tar Sardegna, secondo cui il completamento delle volumetrie del piano di lottizzazione è preclusa se non sono state realizzate le opere previste dallo stesso:(Tar Sardegna, Sez. II, n. 554 del 31 maggio 2012)".

Circa il diritto del Comune di esercitare il voto in Assemblea, ricordo al Sindaco che il Comune non possiede nessun bene della Comunità in comproprietà con i

partecipanti e in quanto i beni di sua proprietà appartengono tutti al demanio e al patrimonio indisponibile sui quali esercita un potere di natura pubblicistica che mal si concilia con quello privato.

Pertanto, a prescindere da qualsiasi soluzione partecipata, il Comune deve riportare primariamente la situazione nel giusto alveo della legalità riprendendosi il ruolo che gli compete nella gestione e nel controllo del territorio e successivamente avviare quelle iniziative utili a rivitalizzare e valorizzare il territorio sul piano sociale ed economico.

Se poi ci tiene veramente tanto a partecipare alle Assemblee della Comunità, niente in contrario se la votazione degli organi di Amministrazione avviene applicando l'art. 51 del Regolamento in ossequio allo spirito cooperativistico da cui ha preso origine.

Gli suggerisco comunque di valutare la posizione di rappresentante del Comune e di mandante nei confronti di mandatarî incaricati dell'amministrazione di attività delle quali lo stesso Comune è titolare.

Auguro comunque a tutti di trovare un percorso di legittimità nel rispetto dei reciproci ruoli.

Distinti saluti

Angelo Bloise